



FEDERAZIONE LAVORATORI POSTE
Sicilia

Giusy Cannizzaro
Avvocato

Maria Antonietta Sacco
Avvocato

Raccomandata a.r.

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.,
in persona del l.r. *p.t.*
R.U. Sud 2
Via Alcide De Gasperi 103

90146 – PALERMO

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.,
in persona del l.r. *p.t.*
Viale Europa 190

00144 – ROMA

OGGETTO: SLP-CISL SICILIA C/ POSTE ITALIANE S.p.A. – Ritardo pagamenti ticket buoni pasto - Diffida legale.

Ci è stato conferito incarico dalla SLP-CISL Sicilia, in persona del Segretario Regionale, sig. Lanzafame Giuseppe, al fine di sollecitare, ancora una volta, la soluzione dell'annoso e grave problema del ritardo nei pagamenti dei ticket buoni pasto ai dipendenti in servizio, ai quali, ancor oggi, non è stato accreditato il rimborso dei suddetti, già dall'aprile u.s.

Come già più volte contestato, da ultimo con la missiva del 27.04.2017, la situazione in cui versano i lavoratori è ormai insostenibile e, di certo, in contrasto con le disposizioni contrattuali che riconoscono tale diritto.

Ed invero, l'art.85 del C.C.N.L. di Poste, rubricato "*Sistema di refezione*", prescrive che "*Ai dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore giornaliere, con un intervallo di almeno 30 minuti collocato nella fascia oraria dalle 12:00 alle 15:00, viene riconosciuto un Ticket del valore di 4,50 euro, da fruirsi nel corso del previsto intervallo, per ogni giorno di effettivo servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il valore del Ticket viene rideterminato in 5,00 euro.*

II. Un Ticket di importo pari a quello previsto al precedente comma viene riconosciuto ai

*lavoratori in servizio nei Centri con turnazione h 24 per i quali un apposito accordo sindacale abbia previsto il riconoscimento del sistema di refezione per ogni giorno di effettivo servizio in cui l'orario di lavoro del dipendente ricomprenda le fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 22:00 con un intervallo di 30 minuti ovvero fino ad un limite minimo di 15 minuti. **Un ticket di medesimo importo, è inoltre riconosciuto ai lavoratori con un intervallo di 15 minuti nei casi previsti dall'accordo del 27 luglio 2010 sulla riorganizzazione dei Servizi Postali.***

*III. Nei confronti dei **dipendenti** la cui prestazione lavorativa non è riconducibile alla tipologia sopra definita, **viene riconosciuto un Ticket del valore di 3,00 euro.** A decorrere dal 1° gennaio 2012 il valore del Ticket viene rideterminato in 3,50 euro”.*

Sul punto, la giurisprudenza più recente è concorde nel sanzionare l'illegittimità della condotta datoriale che si sostanzia in un illecito mancato riconoscimento di tale diritto fondamentale dei lavoratori: ed invero, *“l'attribuzione dei buoni pasto rappresenta una agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio”* (ex multis, Cass. civ., sez. lav., n. 14388/2016)

Ne consegue che, comportando la suddetta garanzia la tutela della salute del lavoratore, i datori di lavoro devono fornire tale indennità ai lavoratori beneficiari, dovendo risarcire, in caso di omissione, i conseguenti danni.

Certamente censurabile è, poi, il fatto che numerosissimi esercizi commerciali convenzionati rifiutino di accettare i detti buoni pasto, in quanto gli stessi non vengono rimborsati tempestivamente dalla Società: ciò è ingiustificabile e comporta un'ulteriore illegittima compromissione del fondamentale diritto testé menzionato.

Ebbene, è evidente che tale situazione causata dalla Società in indirizzo equivalga a perpetrare una grave ed indebita illegittimità, che non può essere ulteriormente tollerata in alcun modo.

Alla luce della superiore esposizione, pertanto, vi invitiamo e diffidiamo ad attivarVi tempestivamente, in pari tempo prendendo contatti con lo scrivente studio legale entro e non oltre giorni sette dal ricevimento della presente, affinché le OO.SS. – e, segnatamente, SLP-CISL Sicilia – vengano notiziate sulle iniziative che verranno assunte da Poste.

Con espresso avvertimento che, in difetto, ci vedremo costrette ad adire la competente Autorità Giudiziaria, per una miglior tutela delle ragioni dei lavoratori illecitamente penalizzati, con aggravio di spese in danno.

Distinti saluti.

Avv. Giusy Cannizzaro

Avv. Maria Antonietta Sacco

Via Umberto, 306-CATANIA
Tel. 095.7470199 - fax 095.7462975

Via Vittorio Emanuele Orlando,26-CATANIA
Tel.095.387825 - fax 095.7110691